

Riservato all'Ufficio Proponente

prot. n. 78592

del 23.03.2020

Richiesta pubblicazione Albo
 Pretorio on-line

n. 3908 del 23.03.2020



CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza n. 73

Del 23.03.2020

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 misure definitive per contrastare la diffusione del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina in attuazione ed integrazione del DPCM del 22 marzo 2020. Armonizzazione delle disposizioni nazionali e regionali con le Ordinanze Sindacali in materia di disciplina delle attività commerciali e non.

IL SINDACO

- **Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Visto** il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Visto** in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: "a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";
- **Considerato** che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- **Atteso** che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;
- **Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 61 del 13 marzo 2020 con la quale sono state disposte le riduzioni degli orari di apertura per le attività che vendono generi alimentari e per le attività di cui all'Allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, lasciando inalterati i giorni e gli orari di apertura delle altre attività consentite;
- **Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020;
- **Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020;
- **Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 20 marzo 2020;
- **Visto** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020;
- **Visto** il DPCM del 22 marzo 2020;
- **Vista** la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;

Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi*

compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

Ritenuto necessario armonizzare tutti le disposizioni di cui ai provvedimenti nazionali e sindacali richiamati in premessa

- Per tutta la durata di efficacia del DPCM 22 marzo 2020, e dunque fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali,

ORDINA

- 1) La limitazione dell'attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d'ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;
- 2) La sospensione del ricevimento del pubblico da parte degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale che dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie del personale non necessario a garantire l'effettuazione dei servizi essenziali e l'attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;
- 3) Per il settore alimentare è sospesa l'attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione; inoltre per le attività per le quali è consentito l'esercizio bisogna attenersi ed uniformarsi ai seguenti orari e limitazioni:
 - a) Ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante e a posto fisso, e su area pubblica, apertura alle ore 7:00 e chiusura alle ore 18:00. L'apertura delle giornate festive è consentita dalle ore 7.00 alle ore 13.00. È consentita un'ora di permanenza da parte degli addetti, all'interno dei locali, dopo la chiusura (tutti i giorni) per consentire le operazioni di igienizzazione e sanificazione. I titolari sono onerati a predisporre opportuna vigilanza nel suolo pubblico antistante i locali per disciplinare la fila ed evitare assembramenti. Per il commercio ambulante è vietato a tutti coloro che provengono da comuni diversi dalla città di Messina;
 - b) È consentita l'apertura degli esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari per gli animali nella fascia oraria 7,00 – 14,00, con obbligo di chiusura nei giorni prefestivi e festivi;
 - c) Esercizi di somministrazione di cibi e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie, aree di servizio di rifornimento carburante esclusi quelli siti nelle autostrade possono vendere solo prodotti da asporto, restano aperti quelli negli ospedali con obbligo di rispetto della misura della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori;
- 4) Attività non alimentari, previste nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 come di seguito elencate risultano sospese e possono proseguire con la modalità a distanza e lavoro agile:

Allegato 1 DPCM 11 marzo 2020
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

- 5) Tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali, sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all'utenza mediante avviso da affiggere all'ingresso dell'attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.
- 6) Il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, deve cessare entro le ore 22:00; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.
- 7) È consentita l'apertura dei mercati di genere alimentare;
- 8) È consentita l'attività di ristorazione delle mense sociali e assistenziali;
- 9) La sospensione di tutte le attività edilizie/cantieri con esclusione delle attività di cui all'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 e degli interventi destinatari di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità; le imprese ed il personale tecnico impiegati nell'esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l'opera prevista fino alla loro messa in sicurezza. La presente disposizione non trova applicazione per tutti gli interventi relativi a cantieri atti al miglioramento, ampliamento e manutenzione di qualsiasi tipo delle strutture ospedaliere, facendo particolare riferimento alla emergenza Coronavirus in corso.
- 10) Sono ammesse tutte le attività produttive, commerciali e industriali come elencate all'Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 che di seguito si riportano e per i quali si invita, nell'ottica della riduzione degli spostamenti delle persone, a rispettare l'apertura dalle ore 7.00 e la chiusura alle ore 18.00:

Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020	
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
9.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

- 11) Relativamente ai trasporti, si applicano le limitazioni e prescrizioni di cui all'Ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno e della Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 13 marzo 2020 e n. 6 del 19 marzo 2020 e pertanto resta fatta salva l'Ordinanza Sindacale n° 63 del 13 marzo 2020;

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

Che il Segretario Comunale e Direttore Generale impartisca le disposizioni per l'attivazione degli istituti contrattuali delle ferie e della realizzazione dello smart working.

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione 5, 6 e 7 del 2020.

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 8.00 del 25/03/2020 e avrà durata fino al 3 aprile 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO

On.le Dott. Cateno De Luca

